



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-02-2020 (punto N 33)**

Delibera N 171 del 17-02-2020

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Sandro PIERONI*

*Estensore LIVIA LAZZAROTTO*

*Oggetto*

Reg. UE 1305/2013. Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 recante disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1, 11 e 13 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in relazione alle regole per il subentro nell'ambito del tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità".

*Presenti*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO  
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI  
FEDERICA FRATONI  
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI  
CRISTINA GRIECO  
MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013

Vista la delibera di G.R. n. 788 del 4 Agosto 2015: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”, approvazione avvenuta con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1348 del 11 novembre 2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del programma approvato dalla Commissione europea”;

Vista in particolare la sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 che ricomprende il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 che stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei tipi di operazione nell'ambito della sottomisura 10.1, tra cui il tipo di operazione 10.1.4;

Considerato che attraverso il tipo di operazione 10.1.4 del PSR viene erogato un premio a Unità di Bestiame Adulto (UBA) per il mantenimento – per almeno cinque anni - di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono;

Dato atto che al par. 4.9 “Subentro negli impegni” è previsto che il subentro per il tipo di operazione sia ammissibile nel caso in cui la cessione dell'allevamento avvenga verso un unico altro soggetto e che interessi l'intero all'evamento o almeno l'80% dei capi;

Considerato che la limitazione relativa al fatto che un solo soggetto subentri nel mantenimento degli impegni trova fondamento in motivazioni di tipo gestionale e operativo, poiché risulta difficoltoso monitorare nel tempo che più soggetti concludano correttamente il periodo di impegno;

Dato altresì atto che nel caso in cui l'istruttoria di subentro non abbia esito positivo, il cessionario non acquisisce il diritto alla riscossione del premio per il periodo restante di impegno e al cedente sono recuperati tutti premi eventualmente percepiti fino al momento della cessione;

Ricevuta notizia di alcuni casi particolari in cui risulta particolarmente difficoltoso reperire un solo acquirente dei capi in caso di impossibilità per il cedente nel portare a termine l'impegno, soprattutto per le caratteristiche intrinseche degli allevamenti di alcune razze;

Ritenuto quindi opportuno inoltrare una una specifica richiesta di parere alla *Commissione tecnico-scientifica delle risorse genetiche animali ex L.R. 64/04*, affinché la stessa si esprimesse su eventuali fattispecie per cui la suddetta limitazione relativa ai subentri potesse essere controproducente in un'ottica di tutela delle razze autoctone e quindi in contraddizione con le finalità del bando;

Visto il parere della suddetta Commissione, inviato al “Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.” con comunicazione del 24.01.2020, prot. n. 29154;

Dato atto che nel suddetto parere la Commissione propone la non applicazione della limitazione in questione per alcune razze, la deroga per altre razze in casi ben definiti e l'applicazione della limitazione tal quale per le razze rimanenti, sulla base della numerosità delle razze stesse;

Visto che il parere è stato espresso con la finalità di mantenere il maggior numero possibile di riproduttori appartenenti alle razze a più limitata diffusione;

Considerata l'importanza, per la Regione Toscana, della tutela della biodiversità agraria in generale e delle razze autoctone in particolare, poiché rappresentano un patrimonio rappresentativo e diversificato non solo nel panorama italiano ma anche in quello unionale;

Ritenuto quindi opportuno accogliere la proposta della *Commissione tecnico-scientifica delle risorse genetiche animali ex L.R. 64/04* modificando di conseguenza la Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2018;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 06/02/2020;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1) di modificare il par. 4.9 *Subentro negli impegni* della Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 che approva il testo coordinato delle disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, sostituendo il sottoparagrafo 4.9.1 *Casi generali* con il seguente:

##### “4.9.1 *Casi generali*

Ai sensi dell'art. 47 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l'UTE ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al/ai cessionario/i è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale in relazione alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

La possibilità di subentro non è prevista per la misura 13, fatti salvi i casi di decesso del beneficiario o di modifica della ragione sociale.

Per il tipo di operazione 10.1.4, se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente l'allevamento della razza a impegno ad unico soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

L'obbligo di cessione ad un unico soggetto non sussiste per le razze con consistenze nazionali delle fattrici minori/uguali a 200 UBA.

Per le razze con consistenze nazionali delle fattrici superiori a 200 UBA e fino a 400 UBA può essere concessa una deroga al suddetto obbligo se le fattrici dell'allevamento oggetto di subentro rappresentano almeno il 5% delle fattrici totali della razza in questione.

Per le razze con consistenze nazionali delle fattrici superiori a 400 UBA non sono concesse deroghe.

Le verifiche sulla sussistenza delle caratteristiche per la non applicazione dell'obbligo o per la deroga sono effettuate sulla base delle consistenze (sia nazionali che degli allevamenti) al 31/12 dell'anno precedente il subentro.

In ogni caso, la somma dei capi che vengono mantenuti a seguito di subentro (totale o parziale) fino al termine dell'impegno deve essere pari ad almeno l'80% dei capi iniziale."

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
SANDRO PIERONI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI